


COMUNE DI INDUNO OLONA
PROVINCIA DI VARESE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA URBANA**

Art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22

Art. 8. L.R. 1 luglio 1993 n. 21



INDICE

<u>TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>5</u>
ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)	5
ART. 2 (PRINCIPI GENERALI).....	5
ART. 3 (RIFERIMENTI NORMATIVI)	6
ART. 4 (DEFINIZIONI VARIE).....	6
ART. 5 (CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI)	7
ART. 6 (ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE)	7
ART. 7 (ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI).....	8
ART. 8 (CASI DI ESCLUSIONE).....	8
ART. 9 (ACCESSO ALLE INFORMAZIONI).....	9
ART. 10 (ORDINANZE DEL SINDACO CONTINGIBILI ED URGENTI)	9
ART. 11 (COMUNICAZIONI AL CATASTO RIFIUTI E ALLA PROVINCIA).....	10
<u>TITOLO II : NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI</u>	<u>11</u>
ART. 12 (ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI)	11
ART. 13 (ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI)	11
<u>TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU INTERNI E ASSIMILATI</u>	<u>12</u>
ART. 14 (AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO).....	12
ART. 15 (PERIODICITÀ DELLA RACCOLTA).....	12
ART. 16 (RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI)	12
ART. 17 (MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI)	12
ART. 18 (RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO)	13
ART. 19 (TRASPORTO).....	13
ART. 20 (SMALTIMENTO).....	14
ART. 21 (PESATA DEI RIFIUTI)	14
<u>TITOLO IV: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	<u>15</u>



ART. 22 (CAMPO DI APPLICAZIONE)	15
ART. 23 (FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA).....	15
ART. 24 (GESTIONE DEL SERVIZIO)	15
ART. 25 (OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO)	16
ART. 26 (FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA).....	16
ART. 27 (CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DELLE DIVERSE FRAZIONI E LOCALIZZAZIONE DEGLI STESSI).....	16
ART. 28 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO)	17
ART. 29 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA)	17
ART. 30 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, NUMERO E LOCALIZZAZIONE DEI CONTENITORI PREVISTI PER DETTA FRAZIONE, FREQUENZA DELLA RACCOLTA)	19
ART. 31 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI, NUMERO, LOCALIZZAZIONE E VOLUMETRIA DEI CONTENITORI PREVISTI, FREQUENZA DELLA RACCOLTA).....	20
ART. 32 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, VETRO, CARTA, PLASTICA, METALLO, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO, TIPO E NUMERO, LOCALIZZAZIONE E VOLUMETRIA DEI CONTENITORI PREVISTI, FREQUENZA DELLA RACCOLTA).....	20
ART. 33 (MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI LIQUIDI COSTITUITI DA OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, RESIDUI DELLA COTTURA DEGLI ALIMENTI PRESSO UTENZE PRIVATE E LUOGHI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA)	21
ART. 34 (MODALITÀ DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI CONTENITORI).....	21
ART. 35 (CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DI IMBALLAGGIO)	21
ART. 36 (CONVENZIONAMENTI)	22
ART. 37 (INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA).....	22
<u>TITOLO V: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</u>	23
ART. 38 (OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI).....	23
ART. 39 (DIVIETO DI MISCELAZIONE).....	23
ART. 40 (DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE)	23
ART. 41 (SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI)	23
ART. 42 (RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE).....	23
<u>TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI D'IGIENE URBANA</u>	25



ART. 43 (MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)	25
ART. 44 (SPAZZAMENTO STRADE).....	25
ART. 45 (CONTENITORI E CESTINI PORTA RIFIUTI)	25
ART. 46 (SERVIZI ACCESSORI)	25
<u>TITOLO VII: DIVIETI E CAUTELE</u>	26
ART. 47 (VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO)	26
ART. 48 (PULIZIA DI AREE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE).....	26
ART. 49 (PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI)	26
ART. 50 (PULIZIA DEI MERCATI).....	26
ART. 51 (AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ETC.).....	27
ART. 52 (CARICO E SCARICO DI MERCI VIAGGIANTI).....	27
ART. 53 (DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI).....	27
ART. 54 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI)	27
ART. 55 (ORDINANZA DEL SINDACO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI)	27
<u>TITOLO VIII: NORME FINALI</u>	29
ART. 56 (NORME DI COMPORTAMENTO).....	29
ART. 57 (VIGILANZA)	29
ART. 58 (SANZIONI).....	29
ART. 59 (RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI)	30
ART. 60 (MODIFICHE DEL REGOLAMENTO)	30
ART. 61 (ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO).....	30
<u>TITOLO IX: ALLEGATI</u>	31
ALLEGATO A: CATEGORIE DI RIFIUTI	31
ALLEGATO B: OPERAZIONI DI SMALTIMENTO	32
ALLEGATO C: OPERAZIONI DI RECUPERO	33
ALLEGATO D: RIFIUTI PERICOLOSI	34
ALLEGATO E: ELENCO RIFIUTI ASSIMILABILI	41
ALLEGATO F: TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONFERIBILI AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	43



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Induno Olona. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il regolamento stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta, trasporto, dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 2

(Principi generali)

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Devono essere promosse tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzo principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima, devono essere preferiti alle altre forme di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere compiuto in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.



Art. 3

(Riferimenti normativi)

Nel presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Governo n° 22 del 05/02/1997, **di seguito denominato semplicemente Decreto**, si fa riferimento alle seguenti norme:

- Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82.
- Decreto Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991: Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
- Legge Regionale n° 21 del 01/07/1993: Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del DPR 915/82. Funzioni della regione e delle province.
- Legge n° 70 del 25/01/1994: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
- Regolamento Regionale n° 1 del 11/04/1994: Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.
- Decreto Ministeriale del 05/02/1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- Decreto Ministeriale n° 406 del 28/04/1998: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
- Circolare n° 119 del 07/05/1998: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
- Decreto 26 giugno 2000, n. 219: Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4

(Definizioni varie)

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività, a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- h) **piattaforma per la raccolta differenziata**: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- i) **isola ecologica**: area attrezzata con le più moderne tecnologie, posta sul territorio e destinata a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- j) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- k) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del Decreto;
- l) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del Decreto;
- m) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;



- n) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C;
- o) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste all'art. 6 lettera m) del Decreto;
- p) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- q) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- r) **frazione umida**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- s) **frazione secca**: i materiali, a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero in qualche modo suscettibili di recupero.

Art. 5

(Classificazione dei rifiuti)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. classificazione dei rifiuti solidi urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. classificazione dei rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D. Il trattamento di questi rifiuti è normato attraverso le vigenti disposizioni legislative.

Art. 6

(Attività di competenza del Comune)

Competono obbligatoriamente al Comune le attività di gestione dei seguenti rifiuti:

- 1) tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 4 punto 1 del presente regolamento e cioè:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;



- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
- 2) i rifiuti assimilati;
- 3) eventuali residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione delle acque di scarico della civica fognatura.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del Decreto.

È, inoltre, di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso non vi provvedano, o non siano individuabili, i responsabili della situazione di inquinamento.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del Decreto ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

Art. 7

(Attività di competenza dei soggetti produttori di rifiuti speciali)

I produttori e i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 8

(Casi di esclusione)

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.



Art. 9

(Accesso alle informazioni)

Chiunque ne faccia richiesta, anche senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva o sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato del suolo e le attività o le misure destinate a tutelarlo, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

La libertà di accesso alle informazioni di cui al precedente comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti attraverso i Regolamenti comunali sull'accesso e sulla privacy.

Le informazioni di cui al primo comma sono disponibili presso l'apposito Ufficio Ecologia.

Art. 10

(Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti)

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

L'ordinanza indica le norme cui s'intende derogare.

L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'Ambiente e al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale e della Provincia.

L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.

Le ordinanze di cui al presente titolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.



Art. 11

(Comunicazioni al catasto rifiuti e alla Provincia)

Il Comune comunica annualmente al catasto rifiuti, tramite l'apposito modello previsto dalla Legge n° 70 del 25/01/1994 (M.U.D.), le seguenti informazioni relative l'anno precedente:

- quantità dei rifiuti raccolti nel proprio territorio;
- soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti.

Il Comune comunica inoltre alla Provincia competente, mediante la scheda tipo di cui all'Art. 12 della l.r. 21/93 i dati relativi all'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilabili.



TITOLO II : NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 12

(Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)

Sino all'emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici sia privati, di cui all'elenco contenuto nell'art. 1.1.1. della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (riportato dettagliatamente nell'allegato E al presente regolamento) con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'art. 43 del Decreto e con l'aggiunta degli accessori per l'informatica.

Tale assimilazione vale nei limiti quantitativi di 3 kg/mq/anno, pertanto i rifiuti prodotti dalle attività economiche, indicati nell'allegato E, che superano tale quantitativo, sono classificati rifiuti speciali.

Ai sensi degli art. 7, comma 1, lettera d) e 21, comma 2, lettera g) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 13

(Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani)

Ai sensi dell'art. 45, comma 4 lettera c) del Decreto, sono assimilabili agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità n. 219 del 26 giugno 2000.

Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti normative, che s'intendono qui integralmente recepite.



TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU INTERNI E ASSIMILATI

Art. 14

(Area di espletamento del servizio pubblico)

La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dall'intero territorio comunale.

Art. 15

(Periodicità della raccolta)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è effettuato con frequenza minima bisettimanale. A partire dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani la frequenza del servizio diventerà settimanale. Frequenze superiori o inferiori a quelle stabilite al primo comma possono essere fissate per determinate zone o in particolari periodi dell'anno o in caso di variazioni quantitative legate alle raccolte differenziate. Nel rispetto dei criteri fissati al primo e al secondo comma, il Comune stabilisce, con apposita ordinanza, la frequenza con la quale è gestito il servizio nelle diverse zone e gli orari in cui possono essere conferiti i rifiuti ed in cui sono svolte le operazioni di raccolta. L'ordinanza di cui al terzo comma è pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 16

(Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati)

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è organizzato mediante sacchi a perdere da litri 110 di colore viola trasparente. A partire dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani nei sacchi potrà essere introdotta unicamente la frazione secca dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 17

(Modalità per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti)

Il giorno previsto per la raccolta, i sacchi "a perdere" devono essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi di raccolta, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire a partire dalle ore 21.00 della sera precedente ai giorni di raccolta e fino alle 6.00 della mattina dei giorni stabiliti per la raccolta; per il vetro l'esposizione dovrà avvenire entro le 7.00 della mattina di raccolta. Eventuali variazioni per ragioni di servizio sono comunicate opportunamente agli utenti interessati. Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi del gestore quali cancelli, catene, sbarre, i sacchi devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente codice della strada e delle disposizioni impartite dal gestore. L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti. Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti, i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione, salvo diverse disposizioni da parte del gestore, nelle ore immediatamente successive al termine del servizio. Ove si verificano dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio la lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente.



È fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco al fine di ottimizzarne l'impiego. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati). I locali di raccolta dei rifiuti e le canne di discesa dei medesimi, ove esistenti, devono corrispondere alle prescrizioni del vigente regolamento locale di igiene. E' altresì vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata. E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei residui collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e nella piattaforma per la raccolta differenziata.

Art. 18

(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico)

E' vietato conferire assieme ai rifiuti urbani e assimilati:

- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- rifiuti pericolosi
- rifiuti speciali non assimilati
- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate
- rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata
- imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto, e cioè gli imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli

Gli imballaggi secondari o imballaggi multipli, e cioè gli imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in caso di raccolta differenziata.

Art. 19

(Trasporto)

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da aziende iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti di cui al DMA 406/98.

Il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti.



Art. 20

(Smaltimento)

Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico, presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti, del piano Provinciale e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 21

(Pesata dei rifiuti)

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti assimilati, prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.

A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni di legge.

Potranno essere effettuati periodicamente dei controlli sulle pesate in uscita.

Altre modalità di pesatura possono essere stabilite attraverso i Capitolati d'Appalto.



TITOLO IV: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 22

(Campo di applicazione)

Il presente titolo, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993. n. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della medesima legge regionale.

Art. 23

(Frazioni oggetto della raccolta differenziata)

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1) pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- a7) accumulatori al piombo esausti;
- a8) olii minerali esausti.

b) Rifiuti liquidi:

- b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

- c1) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
- c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi:

- d1) rifiuti ingombranti;
- d2) materiali in vetro (rifiuti da imballaggio in vetro e f.m.s.);
- d3) contenitori in plastica (rifiuti da imballaggio in plastica indicati nell'allegato F);
- d4) materiali in metallo (rifiuti da imballaggio a base ferrosa e in alluminio e f.m.s.);
- d5) carta e cartone (rifiuti da imballaggio a base cellulosica e f.m.s.);
- d6) legno (rifiuti da imballaggio in legno);
- d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- d9) beni durevoli di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/97;
- d10) rifiuti inerti.

Art. 24

(Gestione del servizio)

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 21/93.

Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 21/93.



Art. 25

(Oggetto del presente titolo)

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente titolo che ha per oggetto:

- la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori in cui è conferita la frazione da raccogliere;
- le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- la frequenza della raccolta;
- la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Art. 26

(Finalità del servizio di raccolta differenziata)

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 27

(Caratteristiche generali dei contenitori adibiti alla raccolta delle diverse frazioni e localizzazione degli stessi)

I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata e devono riportare apposita etichettatura per l'identificazione della tipologia di rifiuto da introdurre e le eventuali caratteristiche di pericolo.

In attesa di adeguare il colore dei contenitori già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente titolo, su ciascuno di essi si provvede ad apporre adesivi riportanti le diciture sopradescritte, sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine ed antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta ed attrezzata;
- essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili devono essere dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; essere muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al traffico.



Art. 28

(Modalità di conferimento)

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

Il conferimento in contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- dopo l'uso gli sportelli del contenitore, ove presenti, devono essere lasciati chiusi;
- è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali;
 - rifiuti pericolosi;
 - frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
- I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o altri contenitori è in particolare regolato dalle seguenti norme:

- i contenitori devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
- per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
- il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della l.r. 21/93.
- in caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Art. 29

(Modalità di conferimento presso la piattaforma attrezzata per la raccolta differenziata)

Il Comune di Induno Olona dispone di una Piattaforma per il conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani autorizzata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 38017 del 26/06/1993.

La piattaforma è situata in Via Polveriera.

Presso la Piattaforma possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA già evidenziate nel precedente articolo 27.

In particolare la Piattaforma rappresenta il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:

a) Rifiuti pericolosi:

- a1) pile;
- a2) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- a3) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;
- a4) lampade a scarica e tubi catodici;
- a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
- a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- a7) accumulatori al piombo esausti;
- a8) olii minerali esausti.



b) Rifiuti liquidi:

b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

c) Rifiuti organici compostabili:

c2) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti solidi:

d1) rifiuti ingombranti;

d2) materiali in vetro (rifiuti da imballaggio in vetro e f.m.s.);

d3) contenitori in plastica (rifiuti da imballaggio in plastica indicati nell'allegato F);

d4) materiali in metallo (rifiuti da imballaggio a base ferrosa e in alluminio e f.m.s.);

d5) carta e cartone (rifiuti da imballaggio a base cellulosica e f.m.s.);

d6) legno (rifiuti da imballaggio in legno);

d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

d9) beni durevoli di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/97;

d10) rifiuti inerti.

La Piattaforma potrà inoltre fungere da stazione di trasferimento per raccolte differenziate attuate sul territorio (ad esempio dei rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale) per le quali, al fine di ottimizzare il successivo trasporto, si renda necessario un breve periodo di ammasso.

La Piattaforma dovrà restare aperta agli utenti in giorni e orari stabiliti, che saranno determinati dal responsabile del Servizio Ecologia.

Potranno accedervi:

a) gli utenti residenti o proprietari di unità immobiliari residenziali site in Induno Olona;

b) eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui il Comune stipuli apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.

Modalità di gestione e divieti

La gestione della Piattaforma è effettuata dal Comune, anche nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

La Piattaforma dovrà essere custodita e presidiata, negli orari di apertura, al fine di:

a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;

c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella Piattaforma Ecologica di proprietà del comune e/o dell'ente gestore;

d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

Il personale addetto alla gestione dovrà:

a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;

b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla Piattaforma;

c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;

d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;

e) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

È fatto espresso divieto di:

a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;

b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Piattaforma;

c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella Piattaforma;

d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;



e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 30

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, numero e localizzazione dei contenitori previsti per detta frazione, frequenza della raccolta)

Sono rifiuti urbani pericolosi quelle tipologie definite nel precedente art. 23 lett. a).

Per tutte le tipologie valgono i seguenti principi generali:

- è fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili;
- i rifiuti di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Le modalità di conferimento per le varie tipologie sono le seguenti:

a1) batterie al piombo esauste: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore a tenuta stagna da 1 mc.

Le batterie al piombo possono anche essere consegnate ai rivenditori autorizzati di questo articolo.

Alla piattaforma per la raccolta differenziata vengono anche conferiti gli accumulatori rinvenuti sul territorio comunale.

Lo svuotamento del contenitore è previsto con frequenza bimestrale.

a2) pile a stilo o bottone: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia presso gli appositi contenitori distribuiti nel territorio comunale con volumetria pari a circa 30 litri.

E' inoltre possibile conferire le pile esauste presso la piattaforma comunale dove è posizionato apposito contenitore di volumetria pari a circa 100 litri. Il contenitore è contrassegnato dal colore rosso.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a3) chimici domestici etichettati "T" e/o "F": rientrano in questa categoria tutti i prodotti ad uso domestico quali colle, solventi, alcool, disotturatori, smacchiatori, bombolette spray, trielina, detersivi basici o acidi, anticongelanti ed insetticidi. Tutte queste sostanze presentano sulla confezione un'etichetta di colore arancione con un simbolo specifico di pericolosità: teschio (tossico), fiamma (infiammabile), croce (irritante).

Il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma comunale presso la quale è posizionato un apposito ecotainer a 3 unità + 1 contenitore specifico omologato ADR, per le vernici.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a4) farmaci inutilizzati, scaduti o avariati: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alle 2 farmacie di Induno Olona presso le quali sono posizionati appositi contenitori con volumetria pari a circa 40 litri.

E' inoltre possibile conferire i farmaci scaduti presso la piattaforma comunale dove è posizionato apposito contenitore di volumetria pari a circa 100 litri.

Tutti i contenitori per questa tipologia sono contrassegnati da colore rosso con una croce bianca.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a5) lampade a scarica e tubi catodici: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma comunale presso la quale è posizionato un apposito contenitore da 1 mc.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a6) siringhe abbandonate sul territorio comunale: in caso di necessità sono raccolte mediante un apposito servizio da operatori attrezzati con idonei strumenti, i quali inseriscono tale rifiuto in appositi contenitori plastici con chiusura a vite e provvedono poi al corretto smaltimento, in conformità all'art. 45 del Decreto, presso idonei impianti di termodistruzione.

a7) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: il conferimento è effettuato dai cittadini e dalle utenze commerciali, artigianali e di servizi, soggette a tassa, che producono tale rifiuto, consegnando direttamente questa tipologia alla piattaforma comunale presso la quale è posizionato un apposito contenitore da 120 litri.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.

a8) olii minerali esausti: il conferimento viene effettuato dai cittadini consegnando direttamente questa tipologia alla piattaforma comunale presso la quale è posizionata un'apposita cisternetta da 500 litri, dotata di bacino di contenimento, sistemi antiriboccamento ed indicatore di livello.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza bimestrale.



Art. 31

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti organici compostabili, numero, localizzazione e volumetria dei contenitori previsti, frequenza della raccolta)

L'attivazione del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è subordinata alla effettiva entrata in funzione degli impianti di compostaggio situati nel bacino di utenza.

Nel periodo di avviamento degli impianti di cui sopra il comune potrà conferire la frazione umida ad impianti di compostaggio localizzati in altri bacini di utenza; in tal caso il trasferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento finale sarà effettuato previo ammasso temporaneo presso la Piattaforma comunale di Via Polveriera.

L'utilizzo della piattaforma come stazione di trasferimento è motivato dalla necessità di raggiungere quantitativi sufficienti per effettuare il trasporto con automezzi a pieno carico; non si prevede comunque uno stazionamento superiore ai 3 giorni prima dell'invio all'impianto di trattamento.

Dal momento dell'attivazione del servizio, il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato tramite sacchi biodegradabili da 6,5 litri circa; i sacchi vengono conservati dagli utenti in pattumierine (biopattumiere) da 6,5 litri circa per le utenze monofamiliari e da litri 80 a litri 240 per utenze plurifamiliari.

I contenitori (biopattumiere e bidoni) dovranno essere posizionati in punti di facile accesso ai mezzi del gestore, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltà manovre.

Per ciò che riguarda la periodicità della raccolta e le modalità per il conferimento dei rifiuti, si rinvia agli articoli 15 e 17.

Art. 32

(Modalità di conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, vetro, carta, plastica, metallo, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo, tipo e numero, localizzazione e volumetria dei contenitori previsti, frequenza della raccolta)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti costituiti da vetro, carta, plastica, metallo, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo sono effettuati secondo le seguenti modalità:

1. conferimento presso gli appositi contenitori situati presso la piattaforma per la raccolta differenziata e, limitatamente al vetro, presso utenze specifiche (esercizi pubblici);
2. raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati (prelievo porta a porta).

In particolare:

d1) rifiuti ingombranti: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza settimanale.

d2) materiali in vetro: la raccolta viene effettuata porta a porta; il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a esporre il bidoncino in plastica da 25-30 litri, con le stesse modalità e prescrizioni del servizio di raccolta dei rifiuti secchi indifferenziati di cui all'art. 17 del presente regolamento.

La raccolta avviene indicativamente con frequenza settimanale;

I cittadini potranno anche consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc contrassegnato da colore verde sul quale è riportata la scritta "VETRO" a caratteri stampati neri con altezza 20 cm.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza bimestrale.

d3) contenitori in plastica: la raccolta viene effettuata porta a porta; il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a esporre il sacco in polietilene trasparente di colore giallo, con le stesse modalità e prescrizioni del servizio di raccolta dei rifiuti secchi indifferenziati di cui all'art. 17 del presente regolamento.

La raccolta avviene indicativamente con frequenza quindicinale.

I cittadini potranno anche consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc contrassegnato da colore giallo sul quale è riportata la scritta "CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI" a caratteri stampati neri con altezza 20 cm.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza bimestrale.

d4) materiali in metallo: gli imballaggi di piccole dimensioni (max 5 litri) in alluminio o acciaio (banda stagnata), con esclusione dei contenitori etichettati "T" e/o "F", potranno essere conferiti, unitamente al vetro, nei bidoncini da 25-30 litri, con le modalità e frequenze di cui al precedente punto d2); i rottami ferrosi di maggiori dimensioni saranno conferiti dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla



piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc contrassegnato anch'esso da colore azzurro, sul quale è riportata la scritta "ROTTAMI FERROSI" a caratteri stampati neri con altezza 20 cm.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza bimestrale.

d5) carta e cartone: la raccolta viene effettuata porta a porta; il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a esporre la carta in contenitori di carta e/o cartone legati con spago o corda, con le stesse modalità e prescrizioni del servizio di raccolta dei rifiuti secchi indifferenziati di cui all'art. 17 del presente regolamento.

La raccolta avviene indicativamente con frequenza settimanale.

I cittadini potranno anche consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc contrassegnato da colore bianco sul quale è riportata la scritta "CARTA E CARTONE". Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza bimestrale.

d6) legno: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 22-30 mc.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza mensile.

d7) componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 1 mc.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza bimestrale.

d8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza bimestrale.

d9) beni durevoli di cui all'art. 44 del D.Lgs. 22/97: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 28 mc.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza mensile.

d10) rifiuti inerti provenienti da piccole operazioni di manutenzione edilizia: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma nell'apposito contenitore da 22-30 mc. Il conferimento di questa tipologia è riservato ai cittadini, sono esclusi i conferimenti effettuati da imprese edili o artigiani o da altre attività produttive.

Lo svuotamento avviene indicativamente con frequenza mensile.

Art. 33

(Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti liquidi costituiti da oli e grassi vegetali ed animali, residui della cottura degli alimenti presso utenze private e luoghi di ristorazione collettiva)

b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti: il conferimento è effettuato, dai cittadini consegnando direttamente questa tipologia alla piattaforma comunale presso la quale è posizionato un'apposita cisternetta da 500 litri, dotata di bacino di contenimento, sistemi antitraboccamento ed indicatore di livello.

Lo svuotamento avrà indicativamente cadenza bimestrale.

Art. 34

(Modalità di pulizia ed igienizzazione dei contenitori)

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con le seguenti frequenze:

- da ottobre ad aprile: ogni tre mesi
- da maggio a settembre: ogni due mesi

Il servizio deve comunque essere svolto anche con frequenze più ravvicinate, qualora se ne ravvisi la necessità da parte del funzionario responsabile.

Art. 35

(Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio)



Il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari di imballaggio vengono effettuati in sinergia con le altre frazioni merceologiche.

I cittadini effettuano il conferimento dei rifiuti da imballaggio con le stesse modalità già descritte per le raccolte differenziate, separandoli nelle varie tipologie merceologiche ed utilizzando i contenitori a disposizione.

Art. 36

(Convenzionamenti)

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti di cui all'art. 32 il Comune può stipulare convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli artt. 40 e 41 del Decreto.

Art. 37

(Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza)

I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali d'informazione, formazione e educazione di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. n. 21/93, e in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata col comune.



TITOLO V: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 38

(Obblighi dei produttori e dei detentori)

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 39

(Divieto di miscelazione)

E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Chiunque viola il divieto di cui al primo comma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, del Decreto, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto.

Art. 40

(Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 41

(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

Lo smaltimento dei rifiuti speciali compete al produttore degli stessi.

Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali.

Il conseguente onere è a carico del richiedente del servizio.

Art. 42

(Rifiuti da esumazione ed estumulazione)

I rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7 comma 2, lettera f) del Decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti, secondo le seguenti modalità:

- condizionamento volumetrico dei rifiuti;
- disinfezione dei rifiuti per i quali necessita, ai sensi della normativa in vigore, tale trattamento;
- trasporto dei rifiuti su idonei mezzi, previa raccolta, imballaggio ed eventuale etichettatura;



- trattamento igienico-sanitario dei mezzi e delle attrezzature utilizzate e dell'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti.



TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI D'IGIENE URBANA

Art. 43

(Modalità di espletamento del servizio)

I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sono svolti dal Comune secondo le modalità contemplate all'articolo 29.

Art. 44

(Spazzamento strade)

Il servizio di spazzamento stradale comprende:

- pulizia del suolo pubblico e privato soggetto ad uso pubblico;
- la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta;
- il lavaggio delle strade;
- la pulizia delle caditoie stradali.

Il servizio di spazzamento di cui al primo comma è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità che saranno fissate con apposita ordinanza, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, da altre esigenze che dovessero di volta in volta essere rilevate dal Comune.

Al fine di evitare ogni pericolo per l'igiene pubblica, devono essere effettuati interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private, aperte al pubblico transito, nonché delle aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

I rifiuti raccolti durante il servizio di spazzamento potranno essere conferiti nell'apposito container posizionato presso la piattaforma.

Art. 45

(Contenitori e cestini porta rifiuti)

Il Comune può prevedere l'utilizzo di cestini gettacarta, da collocare all'interno del perimetro di svolgimento del servizio, in numero sufficiente ad assicurare lo scopo cui sono destinati.

Lo svuotamento dei cestini è effettuato, di norma, contestualmente alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, salvo diversa disposizione stabilita dal competente Ufficio Ecologia.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 46

(Servizi accessori)

Il Comune può attivare, in una delle forme previste all'articolo 29, i servizi accessori necessari a garantire l'igiene ed il decoro dell'ambiente urbano, quali:

- espurgo dei pozzi neri;
- diserbo stradale;
- sgombero della neve;
- disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;
- cura e manutenzione del verde pubblico;
- cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici.



TITOLO VII: DIVIETI E CAUTELE

Art. 47

(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico, dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso. In caso di inadempienza il Comune potrà intervenire direttamente, rivalendosi sui soggetti inadempienti per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Art. 48

(Pulizia di aree a seguito di manifestazioni pubbliche)

Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico, deve provvedere a proprie spese, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore, alla pulizia delle aree utilizzate.

Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone.

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Art. 49

(Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati)

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 50

(Pulizia dei mercati)

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi.

L'area di ogni singola postazione deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.



Art. 51

(Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti etc.)

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 52

(Carico e scarico di merci viaggianti)

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 53

(Disposizioni per i proprietari di animali domestici)

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 54

(Disposizioni in materia di interventi edilizi)

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 55

(Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

È fatto divieto di gettare, versare o depositare abusivamente su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nei pubblici mercati coperti e scoperti, nelle fognature pubbliche e/o private, nei



corsi d'acqua, lungo argini, sponde di canali, fossi, qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido, di qualsiasi forma e dimensione anche se racchiuso in recipienti o sacchetti.

In caso di violazione dei divieti di cui ai precedenti commi, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate dallo stesso Comune o dal soggetto diverso che ha eseguito il servizio.

L'ordinanza è notificata dai messi comunali ai soggetti responsabili, nonché, qualora accertato il dolo o la colpa grave, al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area.

Qualora la natura dei rifiuti abbandonati sia tale da non comportare rischi per la salute pubblica, o di contaminazione per l'ambiente, l'emissione dell'ordinanza ricade tra le competenze del Responsabile del servizio.

Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.



TITOLO VIII: NORME FINALI

Art. 56

(Norme di comportamento)

Le disposizioni riguardano il comportamento degli utenti nel corretto utilizzo della attrezzature messe a loro disposizione per la raccolta differenziata; in particolare:

per i contenitori posizionati sul territorio si fa:

- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione;

per la piattaforma per la raccolta differenziata si fa:

- divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode;

per le raccolte domiciliari si fa:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi degli ingombranti.

Art. 57

(Vigilanza)

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

Alla Provincia territorialmente competente, spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza, sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 58

(Sanzioni)

Per le inosservanze alle disposizioni si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

1. per violazioni alle norme degli articoli 16 e 17: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati: da € 25,82 a € 154,93;
2. per violazioni alle norme dell'articolo 51: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza: da € 51,64 a € 309,87;
3. per violazioni alle norme dell'articolo 51: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse: da € 51,64 a € 309,87;
4. per violazioni alle norme dell'articolo 53: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali: da € 12,91 a € 77,46;



5. per violazioni alle norme dell'articolo 54: contravvenzione da parte dei proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio al divieto di sporcare il suolo con lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione: da € 25,82 a € 154,93;
6. per violazioni alle norme dell'articolo 56: conferimento nei contenitori di materiali difformi da quelli espressamente indicati:
 - rifiuti urbani o assimilati: da € 12,91 a € 77,46
 - rifiuti urbani pericolosi: da € 51,64 a € 309,87
 - rifiuti speciali: da € 103,29 a € 619,74
 - rifiuti speciali pericolosi: da € 258,23 a € 1.549,37
7. per violazioni alle norme dell'articolo 56: divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti da: € 12,91 a € 77,46;
8. per violazioni alle norme dell'articolo 56: divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti: da € 51,64 a € 309,87;
9. per violazioni alle norme dell'articolo 56: divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori: da € 51,64 a € 309,87;
10. per violazioni alle norme dell'articolo 56: divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla piattaforma o nei pressi dell'ingresso: da € 51,64 a € 309,87;
11. per violazioni alle norme dell'articolo 56: divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione: da € 25,82 a € 154,93.

Le sanzioni devono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno della piattaforma, possono essere segnalate dal personale di custodia alla vigilanza. Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale doloso delle attrezzature per la raccolta differenziata.

Art. 59

(Riferimento ad altri regolamenti)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

Art. 60

(Modifiche del regolamento)

Le modifiche al presente regolamento sono di norma apportate tramite le procedure ordinarie vigenti presso il Comune di Induno Olona.

Le modifiche riguardanti le caratteristiche tecniche dei contenitori per i rifiuti, elencate negli articoli dal n. 30 al n. 33, possono invece essere apportate tramite apposita ordinanza emessa dal responsabile del servizio ecologia.

Art. 61

(Entrata in vigore del regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale (O.Re.Co.) e delle pubblicazioni previste dalla Legge, fatte salve le disposizioni di cui all'art.17, comma 2, relative agli orari di esposizione dei rifiuti, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2002.



TITOLO IX: ALLEGATI

Allegato A: Categorie di rifiuti

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 Sostanze contaminate o insudciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
- Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riadattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate



Allegato B: Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



Allegato C: Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



Allegato D: Rifiuti pericolosi

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/447/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/447/CEE.

Codice CER Designazione

02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA

0201 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE

020105 Rifiuti agrochimici

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI

0302 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO

030201 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

030202 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

030203 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

030204 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

0401 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE

040103 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

0402 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

040211 Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

0501 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI

050103 Morchie e fondi di serbatoi

050104 Fanghi acidi da processi di alchilazione

050105 Perdite di olio

050107 Catrami acidi

050108 Altri catrami

0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI

050401 Filtri di argilla esauriti

0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

050601 Catrami acidi

050603 Altri catrami

0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE

050701 Fanghi contenenti mercurio

0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO

050801 Filtri di argilla esauriti

050802 Catrami acidi

050803 Altri catrami

050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio



060601 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO

- 060101 Acido solforoso e solforico
- 060102 Acido cloridrico
- 060103 Acido fluoridrico
- 060104 Acido fosforoso e fosforico
- 060105 Acido nitroso e nitrico
- 060199 Rifiuti non specificati altrimenti
- 0602 SOLUZIONI ALCALINE
- 060201 Idrossido di calcio
- 060202 Soda
- 060203 Ammoniaca
- 060299 Rifiuti non specificati altrimenti
- 0603 SALI E LORO SOLUZIONI
- 060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri
- 0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
- 060402 Sali metallici (tranne 060300)
- 060403 Rifiuti contenenti arsenico
- 060404 Rifiuti contenenti mercurio
- 060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
- 060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
- 060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro
- 0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
- 061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702)

07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
- 070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
- 070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
- 070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri
- 070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070210 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
- 070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070310 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
- 070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070407 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070408 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI



- 070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri
- 070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
- 070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
- 070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti

- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
- 080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
- 080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
- 080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
- 080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
- 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
- 080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
- 080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
- 080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 080306 Fanghi di inchiostro non contenenti solventi alogenati
- 0804 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
- 080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
- 080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
- 080405 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
- 080406 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati

- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 090103 Soluzioni di sviluppo a base solvente
- 090104 Soluzioni di fissaggio
- 090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 090106 Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici

- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
- 100104 Ceneri leggere di olio
- 100109 Acido solforico
- 1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
- 100301 Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
- 100303 Rifiuti di cimatura
- 100304 Scorie di prima fusione/scorie bianche
- 100307 Rivestimenti di carbone usati



100308 Scorie saline di seconda fusione
100309 Scorie nere di seconda fusione
100310 Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere
1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401 Scorie (prima e seconda fusione)
100402 Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403 Arsenato di calcio
100404 Polveri dai gas effluenti da camino
100405 Altre polveri e particolato
100406 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407 Fanghi derivanti dal trattamento fumi
1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501 Scorie (di prima e seconda fusione)
100502 Scorie e residui di cimatatura (di prima e seconda fusione)
100503 Polveri dai gas effluenti da camino
100505 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506 Fanghi derivanti dal trattamento fumi
1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603 Polveri dai gas effluenti da camino
100605 Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606 Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
100607 Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi

11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO, PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)

110101 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
110102 Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
110103 Rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110105 Soluzioni acide di decapaggio
110106 Acidi non specificati altrimenti
110107 Alcali non specificati altrimenti
110108 Fanghi di fosfatazione

1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI

110202 Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301 Rifiuti contenenti cianuri
110302 Altri rifiuti

12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)

120106 Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
120107 Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
120108 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
120110 Oli sintetici per macchinari
120111 Fanghi di lavorazione
120112 Grassi e cere esauriti

1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)

120301 Soluzioni acquose di lavaggio
120302 Rifiuti di sgrassatura a vapore

13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)

1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI

130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati



- 130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati
 - 130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
 - 130107 Altri oli per circuiti idraulici
 - 130108 Oli per freni
 - 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
 - 130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
 - 130202 Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
 - 130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
 - 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
 - 130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
 - 130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
 - 130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
 - 130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
 - 130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
 - 1304 OLI DI CALA
 - 130401 Oli di cala da navigazione interna
 - 130402 Oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
 - 130403 Oli di cala da altre navigazioni
 - 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
 - 130501 Solidi di separazione olio/acqua
 - 130502 Fanghi di separazione olio/acqua
 - 130503 Fanghi da collettori
 - 130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori
 - 130505 Altre emulsioni
 - 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
 - 130601 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
- 1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
 - 140101 Clorofluorocarburi (CFC)
 - 140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi
 - 140103 Altri solventi e miscele solventi
 - 140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati
 - 140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati
 - 140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
 - 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
 - 140201 Solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
 - 140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
 - 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
 - 140301 Clorofluorocarburi (CFC)
 - 140302 Altri solventi alogenati
 - 140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
 - 140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140305 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
 - 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
 - 140401 Clorofluorocarburi (CFC)
 - 140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140403 Altri solventi o miscele di solventi
 - 140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
 - 140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
 - 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (FONDI DI DISTILLAZIONE)
 - 140501 Clorofluorocarburi (CFC)
 - 140502 Altri solventi alogenati e miscele di solventi
 - 140503 Altri solventi e miscele di solventi
 - 140504 Fanghi contenenti solventi alogenati
 - 140505 Fanghi contenenti altri solventi



16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO

160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT

1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO

160401 Munizioni di scarto

160402 Fuochi artificiali di scarto

160403 Altri rifiuti esplosivi di scarto

1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI

160601 Accumulatori al piombo

160602 Accumulatori al nichel-cadmio

160603 Pile a secco al mercurio

160606 Elettroliti da pile e accumulatori

1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)

160701 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici

160702 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli

160703 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli

160704 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici

160705 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici

160706 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli

17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)

1706 MATERIALE ISOLANTE

170601 Materiali isolanti contenenti amianto

18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)

1801 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI

180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni

1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI

180202 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

180204 Sostanze chimiche di scarto

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA

1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI

190103 Ceneri leggere

190104 Polveri di caldaie

190105 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

190106 Acque reflue da trattamento dei fumi ad altre acque reflue

190107 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

190110 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi

1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)

190201 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli

1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE

190402 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi

190403 Fase solida non vetrificata

1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

190803 Grassi ed oli da separatori olio/acqua

190806 Resine di scambio ionico sature od esauste

190807 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA



- 200112 Vernici, inchiostri, adesivi
- 200113 Solventi
- 200117 Prodotti fotochimici
- 200119 Pesticidi
- 200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio



Allegato E: elenco rifiuti assimilabili

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;



- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.



Allegato F: tipologie di imballaggi in plastica conferibili al servizio di raccolta differenziata

ALIMENTARI

- bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
- buste e sacchetti per alimenti in genere
- vaschette porta uova
- vaschette per alimenti, carne e pesce
- vaschette/barattoli per gelati
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- reti per frutta e verdura
- pellicole trasparenti
- barattoli per alimenti in polvere
- contenitori vari di alimenti per animali
- coperchi
- cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere

I contenitori sopra elencati non devono presentare evidenti residui del contenuto originario.

NON ALIMENTARI

- flaconi per detersivi. Saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata
- barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
- film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il bricolage)
- scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento
- gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- reggette per legatura pacchi
- sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)
- vasi per vivaisti

I contenitori sopra elencati non devono presentare evidenti residui del contenuto originario.

NON SONO CONFERIBILI AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA:

- rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- beni durevoli in plastica (es. elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
- giocattoli
- custodie per CD, musicassette, videocassette
- piatti, bicchieri, posate di plastica
- canne per irrigazione
- articoli per edilizia
- barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- grucce appendiabiti
- borse, zainetti, sporte
- posacenere, portamatite, ecc.
- bidoni e cestini portarifiuti
- cartelle, portadocumenti, ecc.
- componentistica ed accessori per auto
- sacconi per materiale edile
- imballaggi con evidenti residui del contenuto



Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07/11/2001 atti n.35 e pubblicato, per 15 gg. consecutivi, dal 12/11/2001 al 26/11/2001.

Induno Olona, 06/12/2001

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Riccardo Roselli

La deliberazione C.C. n. 35 del 07/11/2001 è divenuta esecutiva il 22/11/2001 per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Induno Olona, 06/12/2001

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Riccardo Roselli

Il presente Regolamento è stato ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dal 26/11/2001.

Induno Olona, 06/12/2001

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Riccardo Roselli

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 04/12/2001.

Induno Olona, 06/12/2001

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Riccardo Roselli
